



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.1

n. 10 del 21/03/2014	OGGETTO:	SERVIZIO CAVE: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DELLA L.R.N.17/2004 RELATIVA ALL'ESERCIZIO DELLA CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITÀ "LA FORESTOLA" IN PRIVERNO - TRASFERIMENTO DALLA DITTA DI GIROLAMO ANTONIO ALLA SOC. PRIVERNO CAVE S.R.L.,
-------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 04/03/2014 n. 7 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1 - Dipartimento 3 - Tecnico;

VISTA la legge regionale del 6 dicembre 2004, n.17 concernente "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14" e successive modifiche;

PREMESSO che la ditta Di Girolamo Antonio con sede in Priverno (LT) Via Perazzette n.16, è titolare di autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di calcare sita in località "La Forestola" in territorio del Comune di Priverno, giusta deliberazione regionale n.510 del 6 luglio 2009, per un periodo di anni sei, sui terreni distinti al NCT del Comune di Priverno foglio n.48 p.lle 62/p e 7/p;

CHE in esecuzione dell'Autorizzazione di cui sopra, la ditta Di Girolamo è tenuta a sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Priverno, ai sensi dell'art.14 della L.R.n.17/2004, dopo aver costituito a favore del Comune una polizza fidejussoria di €428.011,00 compresa IVA);

CHE l'Amministrazione comunale non ha provveduto alla stipula della Convenzione con la Ditta Di Girolamo la quale a dicembre 2009 ha chiesto alla Regione Lazio di attivare il procedimento di potere sostitutivo nei Confronti del Comune di Priverno inadempiente;

CHE la ditta di Girolamo Antonio ha presentato ricorso al TAR Lazio - Sezione staccata di Latina (Reg.ord.gen.n.431/2010) avverso il silenzio dell'Amministrazione comunale;

CHE con Sentenza n.1568/2010 il TAR Lazio - Sezione staccata di Latina ha accolto il ricorso della ditta Di Girolamo;

CHE con Ordinanza n.99/2010, del 02/12/2010 inerente la stipula della Convenzione tra la ditta Di Girolamo ed il Comune di Priverno, il TAR del Lazio, Sezione staccata di Latina, ha nominato un Commissario ad acta in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente per l'esecuzione della Sentenza n.1568/2010;

CHE con Determinazione n.2 del 20/01/2011, al prot.n.1265 del 21/01/2011, il Commissario ad acta ha approvato ed ha sottoscritto con la ditta Di Girolamo Antonio la Convenzione che si rimette in allegato alla presente (ALLEGATO A);

CHE con istanza acquisita agli atti regionali con prot. n.137427 del 21 luglio 2011 la ditta Di Girolamo Antonio congiuntamente alla Soc. Priverno cave a.r.l. ha chiesto all'Amministrazione regionale, in via preventiva l'assenso alla cessione dell'autorizzazione di cui alla delibera di Giunta n.510/2009 dalla Ditta Di Girolamo Antonio alla soc. Priverno cave a.r.l.;

CHE con nota prot. n.198521 del 10 novembre 2011 è stato acquisito agli atti regionali la copia autentica dell'atto di trasferimento di azienda - repertorio n. 14276 - racc. n. 8587 presso lo studio Notarile Riccardelli - 04100 Latina Adv. Nicola Riccardelli Notaio;

CHE con la nota prot.n.DB37682 del 27/02/2012, la Regione Lazio ha trasmesso la Determinazione n.B00836 del 09/02/2012 del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale, Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti, Area Polizia Mineraria, Acque minerali e Termali, Energia con cui è stata trasferita l'Autorizzazione dalla ditta Di Girolamo Antonio alla Società Priverno Cave a r.l.;

CONSIDERATO che, all'art.4 della Determinazione Regionale B00836/2012 è stabilito che: *"L'Amministrazione Comunale, a cui si trasmette il presente provvedimento definitivo di trasferimento dell'autorizzazione in argomento, provvederà per la parte di sua competenza, ad adeguare la polizza fidejussoria secondo quanto previsto dal nuovo prezzo regionale e a trasferire la relativa Convenzione e tutti gli atti ad essa eventualmente connessi."*

RILEVATO che con nota prot.n.176566 del 18/12/2013, acquisita agli atti dell'Ente, la Regione Lazio, Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, Area Attività estrattive e Demanio lacuale, ha comunicato la rideterminazione dell'importo della polizza fidejussoria che la Società Priverno Cave a r.l. deve costituire a favore del Comune di Priverno pari ad €792.507,00;

CONSIDERATO che con nota del 28 gennaio 2014, acquisita agli atti dell'Ente in pari data al ns.prot.n.1218,(ALLEGATO B) la Società Priverno Cave srl, ha chiesto la sottoscrizione della Convenzione ed ha trasmesso relativamente alla originaria polizza fidejussoria n.0125.0730279.60 della Società Fondiaria SAI S.p.A. a garanzia della coltivazione di cava di €428.011,00 (ALLEGATO C) l'appendice n.012551293938 del 19/12/2013, a copertura dell'importo complessivo di €792.507,00, (ALLEGATO D);

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra riportato, ricorrono i presupposti per il trasferimento ed intestazione della Convenzione sottoscritta il 21/01/2011 tra il Comune di Priverno (Commissario ad acta) e la ditta Di Girolamo Antonio, ai sensi dell'art.14 della L.R.n.17/2004 ed in inerente l'esercizio della cava di calcare sita in località "La Forestola" in territorio del Comune di Priverno, giusta deliberazione regionale n.510 del 6 luglio 2009, dalla Ditta Di Girolamo Antonio alla soc. Priverno Cave s.r.l. con sede legale in Priverno – Via Gricilli n.11, iscrizione al Registro delle imprese di Latina e codice fiscale numero 01191450590;

VISTI: - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto del Comune di Priverno

D E T E R M I N A :

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **CHE** l'allegata Convenzione in esecuzione della deliberazione regionale n.510 del 6 luglio 2009 relativa all'esercizio della cava di calcare sita in località "La Forestola" in territorio del Comune di Priverno, sottoscritta ai sensi dell'art.14 della L.R.n.17/2004 è trasferita dalla Ditta Di Girolamo Antonio alla Soc. Priverno Cave s.r.l., con sede legale in Priverno – Via Gricilli n.11, iscrizione al registro delle imprese di Latina e codice fiscale numero 01191450590, che subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente;
3. L'adeguamento dell'importo della polizza fidejussoria di cui all'art.5 della su citata Convenzione da prestare a favore del Comune di Priverno in €792.507,00, come determinato dalla Regione Lazio con nota prot.n.176566 del 18/12/2013;
4. **CHE** restano ratificati tutti gli obblighi e disposizioni dettati nei provvedimenti amministrativi regionali e comunali nelle premesse citati e che qui si intendono integralmente trascritti;
5. **CHE** il trasferimento della Convenzione in oggetto atto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi;
6. **CHE** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sezione di Latina, nel termine di giorno 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);
7. **DI NOTIFICARE** a mezzo Messo comunale, il presente provvedimento al legale Rappresentante della Società Priverno Cave srl;

8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Responsabili dei Dipartimenti 2 e 4 per quanto di loro competenza.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **24 MAR. 2014** ;

Non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Claudia ROMAGNA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
f.to arch. Claudia ROMAGNA

www.AlboPretorionline.it 24/03/2014

COPIA : GALUNELLI¹
EMAIL : FONTANA

ALLEGATO "A"



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

Prot. 1265

Priverno 21 gennaio 2011

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 2 del 20 gennaio 2011

OGGETTO: Esecuzione dell'Ordinanza n. 99 del 2 dicembre 2010 del TAR Lazio - Sez. distaccata di Latina inerente la "Stipula di Convenzione tra il Commissario ad acta in sostituzione del Comune di Priverno con la Soc. Di Girolamo Antonio con sede in Priverno, Via Perazzete, 11".

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa PATRIZIA REFRIGERI, nominata con giusta delega del Dirigente dell'Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia prot. n. DB 4487/04/03 dell'11 gennaio 2011.

VISTA la Legge Regionale del 6 dicembre 2004, n. 17 concernente: "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche";

PREMESSO

- Che la Società di Girolamo Antonio, con istanza datata 7 dicembre 2000 ha presentato domanda di apertura di nuova cava corredata da relazioni tecniche ed elaborati progettuali.



[Handwritten signature]
1.

Segue determinazione del Commissario ad acta

- Che la sopra citata Società, ha trasmesso nel 2004 il titolo attestante la disponibilità delle aree così come prescritto dalla Legge regionale disciplinante la materia; in particolare, è stata trasmessa agli Uffici regionali una scrittura privata stipulata tra la Signora Paola Di Stefano Ordone De Rosales ed il Signor Di Girolamo Antonio, con la quale la prima concedeva al secondo il terreno in questione a titolo di comodato gratuito per il periodo 1.10.2004 -30.4.2005; a decorrere dall'1.05.2005, la scrittura valeva come contratto di affitto. Nell'atto stesso si riconosceva al Di Girolamo, il diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni.
- Che l'istanza in questione, è stata sottoposta all'iter procedurale prescritto dalla legge regionale di settore, acquisendo in particolare i sottoelencati pareri positivi:
 - 1) Soprintendenza Archeologica per il Lazio in data 11.04.2001
 - 2) V.I.A. in data 27.08.2003 e successiva verifica di ottemperanza in data 23.02.2004
 - 3) Vincolo idrogeologico in data novembre 2004
 - 4) Area Ispettorato di Polizia Mineraria in data 22.03.2005
 - 5) C.R.C. in data 23.03.2005
 - 6) Direzione Regionale Urbanistica in data 13.01.2006
 - 7) Conferenza di servizi in data 23 novembre 2006; in tale sede è stato acquisito il parere positivo dell'Ispettorato di Polizia Mineraria, dell'Area Usi Civici e Diritti Collettivi oltreché del comune di Priverno (LT).
- Che sulla base di tutte le posizioni espresse, nonché degli atti acquisiti, la Giunta Regionale del Lazio, ha ritenuto di poter deliberare il rilascio dell'autorizzazione a favore della Ditta Di Girolamo Antonio, con proprio atto n.510 del 6 luglio 2009 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 29 del 7 agosto 2009.
- Che la Regione Lazio - Direzione Regionale Attività Produttive con nota prot. 149203 del 3 settembre 2009, trasmetteva al Comune di Priverno, perché provvedesse agli atti consequenziali, l'atto autorizzativo completo di tutti gli elaborati progettuali, debitamente timbrati ed autenticati richiamando in particolare gli artt. 2 - 3 e 4 del dispositivo della D.G.R. 510/2009.



[Handwritten signature]

Segue determinazione del Commissario ad acta

- Che la Ditta Di Girolamo Antonio in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 510/2009, ha inoltrato al Comune di Priverno in data 18 settembre 2009 apposita istanza finalizzata alla stipula della prescritta Convenzione.
- Che in data 29 settembre 2009 con nota prot. 16589, il Comune di Priverno ha chiesto alla Ditta Di Girolamo di produrre la seguente documentazione: a) Titolo di proprietà dell'area interessata all'autorizzazione all'apertura della nuova cava e b) Copia del progetto di ripristino dell'area escavata.
- Che la ditta Di Girolamo Antonio ha dato riscontro alla nota di cui al precedente capoverso inviando in data 13 ottobre 2009 al Comune stesso la documentazione richiesta.
- Che in data 13 ottobre 2009 la Ditta autorizzata ha sollecitato il Comune di Priverno a stipulare apposita Convenzione.
- Che in data 21 ottobre 2009 è stata depositata presso il Comune di Priverno ed in suo favore, da parte della Ditta Di Girolamo, la prescritta Fidejussione assicurativa pari ad € 428.011,00, così come previsto dalla D.G.R. 510/2009.
- Che in data 21 ottobre 2009, il Dipartimento Economico-finanziario del Comune di Priverno escepiva al Di Girolamo, che i documenti consegnati (contratto di affitto con la Signora Di Stefano e sentenza del Tribunale di Latina) non erano stati resi in copia conforme all'originale.
- Che in data 27 ottobre 2009 la Ditta Di Girolamo consegnava al Comune la documentazione debitamente autenticata e già regolarmente depositata agli atti regionali in data 8 febbraio 2006.
- Che con nota acquisita agli atti regionali con prot. n. 212985 dell'11 dicembre 2009, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso senza che il Comune provvedesse alla stipula della apposita Convenzione, la Ditta Di Girolamo ha chiesto alla Direzione Regionale Attività Produttive di attivare il procedimento di potere sostitutivo nei confronti del Comune inadempiente così come previsto dalla normativa vigente in materia.



Di Girolamo Antonio

Segue determinazione del Commissario ad acta

- Che con nota prot. 11937 del 26 gennaio 2010 la regione Lazio - Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Attività Produttive - Area ispettorato di Polizia Mineraria e Energia diffidava il Comune di Priverno in persona del Sindaco pro-tempore a stipulare l'apposita Convenzione con la Ditta Di Girolamo Antonio entro trenta giorni dalla notifica della suindicata nota.
- Che con nota prot. 4800 del 9 marzo 2010 il Comune di Priverno in merito a quanto sopra, ravvisando la necessità di un esame contestuale con i responsabili del procedimento di cui trattasi, ha indetto apposita conferenza di servizi per il giorno 29 marzo 2010;
- Che con nota prot. 51229 del 19 marzo 2010 la Direzione regionale Attività Produttive ha fatto presente al Comune di Priverno di aver rilasciato in favore della Soc. Di Girolamo Antonio l'atto autorizzativo finale e che pertanto il Comune, nell'ambito delle funzioni ad esso delegate in materia di attività estrattive, avrebbe dovuto stipulare con il soggetto autorizzato l'atto immediatamente consequenziale ed obbligatorio, ovvero l'apposita Convenzione. In considerazione di quanto sopra, non venivano ravvisati né gli estremi normativi né amministrativi per l'indizione della Conferenza di Servizi.

CONSIDERATO che nonostante il lungo periodo trascorso, il Comune di Priverno non ha adottato il provvedimento di propria competenza, relativamente alla stipula della Convenzione con la Ditta Di Girolamo Antonio, nei termini previsti dalle vigenti norme in materia, la stessa ditta ha presentato ricorso al TAR Lazio - Sezione distaccata di Latina (Ric. Reg. Ord. Gen. n. 431 del 2010) affinché questo provvedesse in merito al silenzio dell'Amministrazione comunale.

VISTA la Sentenza n. 1568/10 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione distaccata di Latina ha accolto il ricorso di cui al precedente capoverso della Ditta Di Girolamo Antonio ordinando al Comune di Priverno di pronunciarsi nei successivi trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della indicata sentenza e "con riserva da parte del Tribunale di nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento".

VISTA l'Ordinanza n. 99/2010 con la quale, a seguito dell'accertata inerzia della Amministrazione comunale ha nominato il Dirigente dell'Ispettorato di Polizia Mineraria della Regione Lazio o suo Delegato quale Commissario ad acta in luogo dell'Amministrazione inadempiente al fine di provvedere sull'istanza di cui al ricorso n. 431/2010 avanzata dalla Ditta Di Girolamo.



[Handwritten signature]
4 *[Handwritten mark]*

Segue determinazione del Commissario ad acta

VISTA la Delega del Dirigente dell'Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia prot. n. DB 4487/04/03 dell'11 gennaio 2011.

CONSIDERATO che in esito agli accertamenti effettuati e dalla documentazione depositata in atti presso la Regione Lazio - Ispettorato di Polizia Mineraria, si è ritenuta legittima l'adozione del provvedimento di Convenzione e che pertanto nell'esercizio dei poteri sostitutivi conferiti al Commissario ad acta deve stipulare la Convenzione per l'esercizio dell'attività di cava di cui in premessa;


Tutto quanto sopra premesso ed assunto a parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

1. Di addivenire alla stipula della convenzione per l'attività estrattiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 17/2004;
2. Di approvare il testo della convenzione allegata (All. A);
3. Di stipulare la convenzione allegata con la Ditta Di Girolamo (All. A citato).

Priverno, lì 21 gennaio 2011

Il Commissario ad acta
Dott.ssa Patrizia Refrigeri



5

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA

Il Commissario ad acta Dott.ssa Patrizia Refrigeri, nata a Roma il 2 febbraio 1952, delegata dal Dirigente dell'Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia della Regione Lazio con nota prot. n. DB 4487/04/03 dell'11 gennaio 2011, sulla base dell'Ordinanza emessa dal TAR Lazio – Sez. distaccata di Latina n. 99 del 2 dicembre 2010 in sostituzione dell'Amministrazione Comunale di Priverno inadempiente C.F.: RFR PRZ 52B42 H501J d'ora innanzi anche denominata l'Amministrazione;
da una parte-

E

Il Signor Di Girolamo Antonio nato a Latina il 13 maggio 1942 e residente in Priverno, Via Perazzete 11, che dichiara di intervenire nel presente atto nell'esclusiva veste di titolare della Ditta individuale con sede in Priverno, Via Perazzete n. 16, esercente l'attività estrattiva sita in località "Forestola" nel Comune di Priverno (LT) assentita con D.G.R. n. 510 del 6 luglio 2009, C.F. DGR NTN 42E13 E472K d' ora innanzi anche denominata la Ditta;
dall' altra -

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1-

La presente Convenzione è stipulata in attuazione e nel rispetto dell'art. 14 L.R. n.17 del 2004, in materia di attività estrattiva di cava e relativo regolamento di attuazione n. 5 del 14 aprile 2005;

ART.2-

Le premesse, al pari degli elaborati descrittivi e grafici allegati alla domanda e delle relative determinazioni fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

ART.3-

La Convenzione si riferisce all'attività estrattiva sita in località "Forestola" del comune di Priverno (LT), autorizzata con D.G.R. n. 510 del 6 luglio 2009, per una superficie complessiva di Ha 6,80 circa sui terreni individuati al foglio n. 48, particelle 62p. e 7p. dell'N.C.T. del Comune di Priverno.

Essa ha per oggetto l'assunzione da parte della Ditta estrattiva e dei suoi aventi causa, degli obblighi e degli oneri finanziari di cui alla citata L.R. 17/2004 e specificatamente:



[Handwritten signature]
6

- Quelli concernenti la realizzazione delle opere connesse alla attività estrattiva;
- Quelle necessarie per la salvaguardia del territorio e di terzi;
- Quelle per il recupero ambientale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
- Quelli necessari alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.

ART.4 -

La Ditta si impegna a corrispondere annualmente al Comune di Priverno il contributo per il recupero ambientale di cui all'art. 15 della L.R. 17/2004 rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti. A tal fine, il titolare dell'Autorizzazione trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Comune e alla Struttura regionale competente in materia di Attività Estrattiva, un perizia giurata che, sulla base di un apposito rilievo, attesti lo stato di avanzamento del Piano di coltivazione della cava, con l'esatto quantitativo del materiale utile estratto, in relazione alle diverse tipologie.

ART.5 -

La Ditta è tenuta a sottoscrivere a favore del Comune di Priverno e a garanzia delle opere di recupero ambientale presenti nel Piano di Coltivazione e recupero ambientale, apposita Polizza Fidejussoria assicurativa per l'ammontare di € 428.011,00.=, determinati dalla Regione Lazio sulla base del prezzario regionale vigente.

In merito si rileva che la Ditta Di Girolamo ha già sottoscritto a favore del Comune di Priverno tale Polizza Fidejussoria assicurativa emessa dalla Società Fondiaria-SAI S.p.A.. Tale somma potrà essere incamerata dal Comune di Priverno, previa diffida, in caso di mancata realizzazione da parte della Ditta Di Girolamo nei termini autorizzati, dei previsti lavori di recupero ambientale.

La suddetta garanzia Fidejussoria deve essere aggiornata almeno ogni tre (3) anni sulla base della misura delle variazioni degli indici ISTAT.

Il Comune libera la garanzia Fidejussoria contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione e dopo aver verificato la rispondenza dei lavori di recupero a quelli a suo tempo approvati.

Al fine di garantire l'attecchimento delle opere a verde, l'importo della Fidejussione relativo a dette opere, non potrà essere svincolato prima di tre (3) anni dalla realizzazione delle opere stesse.

ART.6 -

La coltivazione della cava ed il rispettivo recupero deve essere effettuato in conformità al progetto approvato ed in osservanza delle prescrizioni contenute sia nell'Atto Autorizzativo che nei pareri, Nulla Osta e/o atti di assenso rilasciati dagli Enti preposti alla tutela di particolari valori protetti gravanti sull'area di cava.



Di Girolamo Oreste
7

Dovranno inoltre osservarsi le seguenti prescrizioni:

1. La Ditta esercente, prima dell'inizio dei lavori dovrà perimetrare l'area di cava autorizzata mediante posizionamento di pilastri di riferimento in corrispondenza dei vertici dell'area stessa. I picchetti di perimetrazione verranno rilevati con rilievo topografico. Copia di tale rilievo, a firma di un tecnico abilitato e del Titolare della Ditta, verrà trasmesso al Comune entro quindici (15) giorni dal rilievo stesso;
2. Lungo il perimetro dell'area di cava dovrà essere collocata una recinzione metallica alta non meno di due (2) metri ancorata a paletti saldamente infissi nel terreno;
3. Tale limite dovrà essere segnalato mediante appositi avvisi e/o cartelli monitori, disposti almeno ogni quaranta (40) metri lungo il confine stesso;
4. Gli accessi alla cava dovranno essere sbarrati mediante cancelli metallici alti non meno di due (2) metri e muniti di apposita serratura. Essi dovranno essere chiusi negli orari nei quali non si esercita l'attività estrattiva e comunque allorché risulti assente il personale di sorveglianza;
5. In corrispondenza dell'accesso dell'area estrattiva dovrà essere collocato, ben visibile, un cartello contenente i seguenti dati: a) Denominazione della cava - b) Ditta esercente - c) Tipo di materiale estratto - d) Estremi dell'Atto Autorizzativo con relativa scadenza - e) Direttore dei Lavori - f) proprietà dei terreni.
6. La Ditta dovrà realizzare a proprie spese tutte le opere che si rendessero necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi soprattutto per quanto concerne la rumorosità, le emissioni di polveri, e le vibrazioni indotte dall'uso degli esplosivi.
7. Dovranno essere messe in atto tutte le misure finalizzate alla tutela della rete viaria pubblica e degli abitati circostanti. In particolare: a) gli accessi carrai al cantiere dovranno essere di dimensioni adeguate e corredati da opportuna segnaletica stradale; b) dovranno essere asfaltati gli ultimi cinquanta (50) metri di strada prima dell'accesso nella rete viaria pubblica; c) le piste di accesso al cantiere dovranno essere opportunamente bagnate al fine di contenere quanto più possibile la diffusione delle polveri; d) la ditta è tenuta ad evitare che i propri mezzi imbrattino le strade pubbliche. A tal fine ad essa compete l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tali inconvenienti e nel caso la ripulitura della superficie stradale pubblica; e) al fine di limitare il disturbo nei centri o nuclei abitati eventualmente attraversati, il transito dei mezzi diretti o provenienti dalla cava, è limitato alla fascia oraria 6,00 / 18,00; f) la viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipi di tracciato.

Qualora la Ditta non provveda all'esecuzione dei lavori sopradetti, il Comune potrà sospendere l'attività estrattiva e potrà intervenire d'Ufficio per la realizzazione dei lavori suindicati con addebito delle relative spese alla Ditta inadempiente.



[Handwritten signature]

8. Qualora il perimetro di cava si sviluppi in prossimità di strade e/o manufatti, al fine di evitare emissione di polveri e/o rumori, la Ditta dovrà predisporre opportune barriere arboree e /o barriere fonoassorbenti.

ART.7

L'eventuale modifica, in corso di validità dell'Autorizzazione all'estrazione, dei tipi progettuali approvati comporterà l'obbligo di adeguamento della presente Convenzione se e in quanto necessitante di autorizzazione di variante.

ART. 8 -

Il Comune di Priverno, tramite i suoi Uffici, controllerà l'esecuzione di lavori autorizzati, il regolare deflusso delle acque di superficie, il volume del materiale estratto e quant'altro previsto dalla L.R. 17/2004.
La verifica sulla rispondenza dei lavori effettuati con quelli autorizzati verrà effettuata ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/2004.

ART. 9 -

Gli impegni di cui all'art.4 che precede avranno decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

ART. 10 -

Saranno a cura della Ditta ogni imposta, tassa e spesa inerente la registrazione del presente atto.

ART. 11 -

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione faranno testo specificatamente il D.P.R. 128/1959, il D.Lgs. 624/1996 e successive integrazioni e modifiche, il D.Lgs. 81/2008, il D.Lgs. 117/2008, la L.R. 14/1998, la L.R. 17/2004 e relativo Regolamento n.5/2005, oltre a normative non specificate, sostitutive, integrative e collaterali in materia.

ART. 12 -

Nell'ambito dello svolgimento della attività di cui alla presente Convenzione, la Ditta è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale, e si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele idonee a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi coinvolti; eventuali danni a cose o persone derivanti da mancanze o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni ricadranno sulla Ditta



[Handwritten signature]

stessa, restandone sollevata l'Amministrazione Comunale e lo stesso Commissario ad Acta.

ART.13 -


Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applica la normativa italiana e comunitaria in materia.

Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti si determina competente il Foro di Latina.

Il presente atto dattiloscritto in n.10 (dieci) fasciate, viene letto ad alta voce tra le Parti contraenti che trovatolo conforme alla loro volontà lo approvano ed insieme lo sottoscrivono.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Patrizia Refrigeri




DITTA

Di Girolamo Antonio

**CAVE E TRASPORTI
DIGIROLAMO ANTONIO**

Via Perazzate, 16
04015 PRIVERNO (LT)
Part. IVA 02019740592



24/03/14

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE

DGRNTN42E13E472K

DI GIROLAMO
ANTONIO
LATINA
LT

13/05/1942

250

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. DI GIROLAMO
2. ANTONIO
3. 13/05/42 LATINA (LT)

4a. 24/11/2007 4c. MCTC-LT
4b. 23/11/2012 5. LT5254060K

7. *[Signature]*

9 A B 8 PRIVERNO (LT)
CDA PERAZZETE 16



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal 21. 1. 2011;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Refrigeri e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (06-51683421).

Priverno, li

21 GEN. 2011



IL COMMISSARIO AD ACTA


Dott.ssa Patrizia Refrigeri

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Patrizia Refrigeri', written over the printed name.

ALLEGATO B

Priverno Cave Srl

Estrazione e fornitura inerti



Spett.le
Comune di Priverno

OGGETTO

Coltivazione Cava in località "Forestola" - Sottoscrizione Convenzione Comune/Priverno Cave srl

Premesso che :

In data 6 luglio 2009 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 510, autorizzava la ditta Antonio Di Girolamo alla coltivazione della cava in località Forestola, in agro del Comune di Priverno, sul terreno, Fg. 48, Particelle 7 e 62 in parte;

In data 21 gennaio 2011, attesa l'inerzia del Comune, il Commissario ad acta nominato dal TAR provvedeva a sottoscrivere la convenzione prevista dall'art. 14 della L.R. n. 17 del 6.12.2004;

In data 3 aprile 2011, appena all'inizio dell'attività di coltivazione, il Tribunale di Latina, adito dalla Barbetti IC srl, nelle more della decisione di merito, pronunciava ordinanza di sequestro conservativo del terreno che comprendeva l'area di sedime relativa alla coltivazione della cava; ciò in quanto, tra la Barbetti IC srl da una parte e il Di Girolamo dall'altra, era in corso un contenzioso relativo alla disponibilità ed alla prelazione del terreno, Fg. 48, Particelle 7 e 62 ;

In data 9 febbraio 2012 , a seguito di cessione di Azienda del Di Girolamo in favore della Priverno Cave srl, con Determinazione Regionale, n. B00836, è stata autorizzata la voltura della autorizzazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 6 luglio 2009, da Antonio Di Girolamo in favore della Priverno Cave srl, già con sede in via Gricilli di Priverno , oggi con sede in via Isarco n. 1 nel Comune di Aprilia (Lt) cap. 04011 ;

In data 16 dicembre 2012, vista la transazione stipulata fra le parti (Barbetti IC srl e Priverno Cave srl) con la quale, venuta meno la materia del contendere, il Tribunale di Latina pronunciava **Ordinanza di dissequestro del terreno**.

In data 18 luglio 2013, in conseguenza della precitata transazione, è stato stipulato l'atto di Rogito fra le parti;

Considerato che :

La precitata Determinazione Regionale, n. B00836 del 9.02.2012, ai fini della sottoscrizione della convenzione con la Priverno Cave srl, ha invitato a rideterminare l'importo della Polizza fideiussoria sulla base della nuova Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio;

Priverno Cave Srl: Via Gricilli, 11 - 04015 Priverno (Lt) - Tel. e Fax 0773.903195 - E-mail: privernocavesrl@tiscali.it
Ufficio Amministrazione: Via Isarco, 1 - 04011 Aprilia (Lt) - Tel. 06.92727294 - Fax 06.92010313
Cap. Soc. Euro 182.000,00 i.v. - R.E.A. 76585 - Reg. Imprese Latina N. 01191450590 - Cod. Fisc. e P.Iva 01191450590

Priverno Cave Srl

Estrazione e fornitura inerti

Vista :

La nota della Regione Lazio prot. n. 176566 del 18/12/2013, con la quale è stato determinato in complessivi Euro 792.507,00 (settecentonovantaduemilacinquecentosette/00 euro) l'importo della Polizza Fideiussoria;

Tutto ciò premesso, si chiede, con cortese sollecitudine, la sottoscrizione della Convenzione in oggetto indicata.

Distintamente,

Aprilia 28 gennaio 2013

Allegati

- Lettera Regione Lazio n. 176566 del 18/12/2013
- Polizza fideiussoria

PRIVERO CAVE s.r.l.
Amministratore Unico

Priverno Cave Srl - Via Garibaldi 11 - 04018 Priverno (LT) - Tel. e Fax 0773.904195 - e-mail: privernocavesrl@tiscali.it
Ufficio Amministrazione: Via Garibaldi 11 - 04018 Priverno (LT) - Tel. 06.92022/204 - Fax 06.92010313
Cap. S. 1.000.000.000 Lit. - R.E.A. 76535 - Reg. Imprese Camera di Commercio di Roma 01191450590 - Cod. Fisc. e P.Iva 01191450590

ALLEGATO C

Polizza fidejussoria
a garanzia della coltivazione di cave
N. 0125.0730279.60
Agenzia di LATINA CENTRO COD. 0125

Premesso

- che la Ditta **DI GIROLAMO ANTONIO** (in seguito denominata **Contraente**), con sede in **PRIVERNO (LT) 04015 - CONTRADA PERAZZETE N. 16** (Codice Fiscale N.: DGRNTN42E13E472K), ha stipulato una convenzione con il Comune di PRIVERNO (LT) 04015 - PIAZZA GIOVANNI XXIII per lo sfruttamento di una cava in località "La Forestola", terreno come da fg. n. 48, part. n. 7/P e 62/P.
- che, ai sensi dell'art.14 L. Regione n.17/2004 il **COMUNE DI PRIVERNO** (in seguito denominato **Comune garantito**), ha autorizzato il Contraente stesso ad avviare, su detta area, l'attività estrattiva;
- che il Contraente, a garanzia dell'esecuzione delle opere di sistemazione e/o di recupero e/o di ripristino dei luoghi interessati all'attività di cava, è tenuto a costituire un cauzione, anche in forma fidejussoria, di Euro 428.011,00, di cui all'art. 14 della stessa L.R.

Ciò premesso

La Società Fondiaria - SAI S.p.A. (in seguito denominata **Società**) con sede legale in P.zza della Libertà, 6 - 50129 FIRENZE, con la presente polizza, alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, si costituisce fidejussore a favore del Comune garantito, nell'interesse del Contraente, fino alla concorrenza di Euro 428,011,00 (Euro quattrocentoventottomilaundici/00).

La presente polizza ha la durata di anni "6" e cioè dal 19.10.2009 al 19.10.2015

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Somma assicurata Euro 428.011,00===

Premio Euro

IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
20.544,53=	2.568,07=	23.112,60=

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Delimitazione della garanzia - Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza dell'importo indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente per le somme che questi fosse tenuto a corrispondere al Comune garantito in conseguenza di inadempienze in ordine agli obblighi ed oneri a garanzia dei quali la cauzione di cui in premessa era destinata, verificatesi nel periodo di durata della polizza stessa e giunte a conoscenza del Comune garantito entro 30 giorni dalla scadenza del detto periodo. Trascorsi i 30 giorni sopraindicati, la garanzia perderà comunque ogni efficacia e, quindi, la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione.

Art.2 - Notizie sullo stato delle opere - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere al Comune garantito notizie sullo stato delle opere di sistemazione e/o di recupero e/o di ripristino specificate in premessa.

Art.3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art.4 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società.

Esemplare per l'Ente garantito

Art. 5 - Avviso di sinistro - Pagamento del risarcimento - Il Comune garantito dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni inadempienza del Contraente idonea a rendere operante la presente garanzia.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, fino a concorrenza dell'importo della cauzione rivalutata come in premessa, ma, comunque, nei limiti della somma garantita e fermo quanto disposto dal successivo art. 6, verrà versato dalla Società entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta come sopra motivata dal Comune garantito restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Restano comunque salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero in seguito parzialmente o totalmente non dovute.

L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Art. 6 - Coesistenza di altre garanzie - Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente, ai sensi del Contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, il Comune garantito, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Art. 7 - Rivalsa - Surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'articolo 1952 C.C..

Sono inoltre a carico del Contraente tutti gli oneri che la Società dovesse sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato.

Nel limite di quanto da essa corrisposto, la Società è surrogata al Comune garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.

Ove la Società lo richieda, il Comune garantito è tenuta a fare ad essa formale cessione di detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 8 - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo - Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

- a. protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b. liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta contraente;
- c. ricezione, da parte della Società, dell'avviso di cui al primo comma dell'articolo 5;
- d. inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società, o da qualsiasi altro fidejussore, in dipendenza di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza, o di polizze fidejussorie o fidejussioni in genere.

Art. 9 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Forma delle Comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e del Comune garantito, per essere validi devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Emessa a Latina il 15.10.2009 in n. 4 esemplari ad un solo effetto.

Esemplare per l'Ente garantito

IL CONTRAENTE

IL COMUNE GARANTITO

FONDIARIA - SAI SPA

Divisione Fondiaria

FONDIARIA-SAI S.p.A.

Agente Contratto in Comune

Giovanni Imbrogna

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Assicurazione e di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti, nonché le condizioni particolari sopra indicate:

Art. 5 - Rinuncia del Contraente ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società.

Art. 7 - Rinuncia del Contraente ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'articolo 1952 C.C..

Art. 8 - Deposito cautelativo.

Art. 10 - Deroga alla competenza territoriale.

IL CONTRAENTE

IL COMUNE GARANTITO

Giovanni Imbrogna

Il pagamento dell'importo di Euro 23.112,60, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto

il 10/10/2009

L'ESATTORE

Luigi

Esemplare per l'Ente garantito

ALLEGATO D



Unipol

FONDIARIA S.p.A.
Via Legnano 2, 00198 Roma

Direzione Generale

La presente appendice ha lo scopo di modificare le condizioni di assicurazione della polizza n. 0125.0730279.60, in vigore dal 19/12/2013, con decorrenza della modifica al 19/12/2013. Le modifiche sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondiaria S.p.A. in data 19/12/2013.

APPENDICE N.
012551293938

Agenzia Generale

125 - LATINA CENTRO

APPENDICE

con modifica/incasso premio

alla Polizza numero 0125.0730279.60	Modello 0857	032001	Ramo/Ufficio Gestione CAUZIONI	Autorizzazione
Contraente PRIVERO CAVE SRL				
Effetto	Con decorrenza dalle ore 24 del giorno 19 mese 12 anno 2013 si conviene di apportare le modifiche sottorportate			
Situazione premi	Il conguaglio del premio sottorportato è comprensivo della rata con scadenza al giorno mese anno			
Modifica scadenza e/o rateazione	Nuova scadenza della polizza alle ore 24 del giorno mese anno Nuova rateazione			
Prossima rata	La prossima rata di premio decorrerà dalle ore 24 del giorno 19 mese 10 anno 2015			
Voltura del contratto modifica dati anagrafici del Contraente	Nuovo Contraente Codice fiscale o Partita I.V.A. Indirizzo C.A.P. Località Prov.			
Su richiesta dell'Assicurato si conviene fra Le parti di elevare la somma garantita da Euro 428.011,00 a Euro 792.507,00. FERMO IL RESTO				

Allegati e Condizioni	Sono operanti gli allegati			Sono operanti le Condizioni		
Nuovo premio annuo	Premio rata in corso 18.508,59	Aumento/Diminuzione -4.085,83	Nuovo premio netto 14.422,76	Accessori 1586,5	Imposto 2.001,16	Totale 18.010,42
Conguaglio del premio	Premio netto 8.768,77	Accessori 964,56	Dritti 0,00	Imposte 1.216,67	Importo dovuto alla Società 10.950,00	Rimborso dovuto al Contraente
Nostra quota				Importo dovuto alla Società Rimborso dovuto al Contraente		

La presente appendice fa parte integrante della polizza cui si riferisce e dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione.

Fatto in Triplo originale in LATINA il giorno 19 mese 12 anno 2013

PRIVERO CAVE S.r.l.
Amministratore Unico



FONDIARIA - S.A.S.p.A.
L'AGENTE

Dichiaro di aver ricevuto oggi, 23/01/2014 l'importo del premio netto totale suindicato* Firma dell'Agente o del Contraente

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
arch. Claudia ROMAGNA**

Priverno, 21/03/2014

www.AlboPretorionline.it 24/03/14

www.AlboPretorionline.it 24/03/14